

Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Ord. 30-9-2013 n. 118

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. (Ordinanza n. 118).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 ottobre 2013, n. 233.

Ord. 30 settembre 2013, n. 118 ⁽¹⁾.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. ([Ordinanza n. 118](#)). ⁽²⁾

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 ottobre 2013, n. 233.

(2) Emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della Protezione civile

Visto l'[art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#);

Visto l'[art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#);

Visto il [decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 novembre 2001, n. 401](#);

Visto il [decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2012, n. 100](#) ⁽³⁾;

Visto in particolare l'[art. 3](#), comma 2, ultimo periodo del citato [decreto-legge n. 59/2012](#) dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#) trova applicazione l'[art. 5](#), commi 4-ter e 4-quater della medesima [legge n. 225/1992](#);

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2006](#), con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, nonché, da ultimo, il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011](#) con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006](#), recante: «Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3614 del 4 ottobre 2007](#) con cui il dott. Adriano Goio, nominato ai sensi dell'[art. 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006](#), Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, è stato autorizzato a porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del nuovo, sopravvenuto contesto critico relativo alla discarica abusiva in località Bussi;

Visto l'[art. 2](#), comma 3-octies, del [decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#) ⁽⁴⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), con cui l'architetto Adriano Goio, Commissario delegato ai sensi dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n. 3614](#), è stato autorizzato ad avviare la bonifica del sito d'interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008, nonché sono stati stanziati, per le predette finalità, 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013;

Visto il comma 5 dell'[art. 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), con cui il Commissario delegato di cui all'[art. 2](#), comma 3-octies, del [decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), è stato autorizzato a proseguire le attività fino al completamento degli interventi ivi previsti;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, di tutti gli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'[art. 3](#), comma 2, ultimo periodo, del [decreto-legge n. 59/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2012, n. 100](#) ⁽³⁾, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del 5 ottobre 2012, del 26 marzo, del 25 aprile 2013 dell'11 giugno e del 6 settembre 2013 del Commissario delegato;

Vista la [nota del 14 dicembre 2012](#) del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'[art. 5](#), comma 4-bis, della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#) e successive modificazioni, che autorizza la corresponsione di compensi a soggetti che operano in attuazione delle ordinanze e che non ricoprono cariche elettive pubbliche;

Considerato che all'architetto Adriano Goio, nominato Commissario delegato per le situazioni emergenziali sopra richiamate, in ragione della complessità delle attività previste dalle sopra richiamate [ordinanze n. 3504/2006](#) e [n. 3614/2007](#), è stata riconosciuta, ai sensi dell'[art. 9](#), comma 2, dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006](#) una specifica indennità;

Vista la [nota del 17 gennaio 2013](#) con cui il Presidente della Regione Abruzzo ha rappresentato la necessità, per il completamento degli interventi concernenti l'asta fluviale del fiume Aterno di cui all'[ordinanza n. 3504/2006](#), di continuare ad avvalersi del Commissario delegato nominato ai sensi della medesima ordinanza e tenuto, altresì, conto di quanto disposto dal sopra citato [art. 35](#), comma 5, della [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), nonché la [nota del 1° marzo 2013](#);

Ravvisata, quindi, la necessità di confermare all'architetto Adriano Goio, quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione Abruzzo nel coordinamento degli interventi già programmati per il superamento del contesto di criticità in argomento, onde dare continuità agli stessi;

Ravvista, altresì, la necessità di continuare a riconoscere al predetto soggetto, atteso il maggiore impegno derivante dall'attuazione della presente ordinanza, l'indennità dallo stesso già goduta ai sensi dell'[art. 9](#), comma 2, dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006](#);

Visti gli esiti della riunione tenutasi il 31 luglio 2013 presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 15 luglio 2012, n. 100».

(4) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «[decreto-legge 29 dicembre 2010](#)».

Art. 1

1. La Regione Abruzzo è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'architetto Adriano Goio, già Commissario delegato ai sensi delle ordinanze citate in premessa, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione Abruzzo nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di

adozione della presente ordinanza.

3. Per le finalità di cui al comma 1, e per le motivazioni di cui in premessa, l'architetto Adriano Goio, a cui è corrisposto il medesimo compenso di cui all'[art. 9](#), comma 2, dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006](#) a carico della contabilità speciale n. 3911, è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, sulla base della documentazione amministrativa e contabile già in possesso del medesimo, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Contestualmente il predetto soggetto è tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, l'architetto Adriano Goio può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Abruzzo e della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e di quattro unità di personale, già previsti ai sensi delle ordinanze richiamate in premessa, con la medesima retribuzione a carico della contabilità speciale n. 3911.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, l'architetto Adriano Goio è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3911 relative al contesto emergenziale di cui al comma 1 per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Il predetto soggetto è tenuto, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5, residuo delle risorse sulla contabilità speciale relative al contesto di criticità di cui al comma 1, l'architetto Adriano Goio può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'[art. 5 della legge n. 225/1992](#). Tale piano sarà oggetto di un Accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'[art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990](#) e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Abruzzo.

7. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 6, le risorse residue relative al predetto accordo giacenti sulla contabilità speciale riferite al contesto di criticità di cui al comma 1 sono trasferite al bilancio della Regione Abruzzo ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 6.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, *articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141*, e *241*, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

11. L'architetto Adriano Goio, alla scadenza del termine di cui al comma 5, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'*art. 5*, comma 5-bis, della *legge n. 225 del 1992*.

Art. 2

1. Al fine di completare gli interventi relativi alla bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, e per le finalità di cui all'*art. 34, comma 5*, del *decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, l'architetto Adriano Goio provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3911 che rimane al medesimo intestata per un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data di scadenza dal termine di cui all'*art. 1*, comma 5, della presente ordinanza.

2. Alla scadenza del termine di cui all'*art. 1*, comma 5, sopra citato, il compenso spettante all'architetto Adriano Goio di cui all'*art. 1*, comma 3, è ridotto del 20%. Il medesimo soggetto è autorizzato ad avvalersi, successivamente alla scadenza del termine anzidetto, di tre unità di personale, facenti parte della struttura commissariale prevista dalle ordinanze richiamate in premessa, cui viene retribuito il medesimo compenso finora percepito.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico della contabilità speciale n. 3911.

4. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'[art. 5](#), commi 4-ter e 4-quater, della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#) e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.